

N. 00254/2010 REG.SEN.  
N. 01183/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero 1183 del 2007 di r.g. proposto da:

FERRARIO Maria, FERRARIO Aristide, FERRARIO Rachele,  
GILARDI Natale, GILARDI Giovanni, GILARDI Domenico,  
rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Maggioni, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Milano, via Cosimo del Fante 9

***contro***

- C.A.V. To-Mi - Consorzio Alta Velocità Torino-Milano, con sede  
in Sesto San Giovanni, in persona del Consigliere delegato Ing. Carlo  
Silva, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè e Pietro  
Bembo, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, corso di  
Porta Vittoria 17

- TAV Treno Alta Velocità s.p.a., società con socio unico soggetta  
alla direzione e coordinamento di RFI s.p.a., Gruppo Ferrovie dello

Stato, con sede in Roma, in persona dell'A.D. ing. Antonio Savini Nicci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero d'Amelio e Donatella Bardelloni, con domicilio eletto presso l'avv. Antonello Martinez in Milano, via Archimede 56 (studio legale Martinez & Novebaci)

- MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Milano, via Freguglia 1

- COMUNE di PERO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto nel suo studio in Milano, Galleria S. Babila 4/A

- R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., ITALFERR s.p.a. e REGIONE LOMBARDIA, non costituiti in giudizio

*per l'annullamento*

degli atti inerenti la procedura espropriativa preordinata alla realizzazione di un'area attrezzata a verde, in funzione di mitigazione ambientale, relativa alla costruenda linea ferroviaria Torino-Milano, subtratta Novara-Milano, e specificamente dei seguenti atti:

- 1) avviso 13/3/2007 di occupazione d'urgenza. emesso dal responsabile dell'Ufficio Espropri del Consorzio;
- 2) decreto di occupazione d'urgenza 9/3/2007 n. 1/2007 emesso dal Direttore compartimentale Infrastruttura di Milano R.F.I. s.p.a.;
- 3) delibera 27/10/2006 n. 170 dell'A.D. di R.F.I. s.p.a., recante approvazione del progetto esecutivo, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, della variante ambientale in comune di Pero

nell'ambito della subtratta Novara-Milano;

4) delibera 31/3/2004 n. 55 dell'A.D. di R.F.I. s.p.a., recante approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione della tratta A/C-A/V Torino-Milano, subtratta Novara-Milano;

5) decreti ministeriali 31/10/2000 n. 138-T e 28/11/2002 n. 60-T del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di delega al concessionario R.F.I. s.p.a. ad emanare gli atti del procedimento espropriativo;

6) delibera 7/8/1991 n. AS/971 di Ente sconosciuto, recante affidamento a T.A.V. s.p.a. della progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico delle linee del Sistema Alta Velocità;

7) convenzione 15/10/1991 con cui T.A.V. s.p.a. ha affidato al General Contractor Fiat s.p.a, tenuta a provvedere mediante il Consorzio C.A.V. To-Mi, la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta in questione;

8) conferenza di servizi conclusa in Roma il 14/7/2000 di cui al verbale 18/10/2000 indicato come atto da cui insorge il vincolo espropriativo;

9) delibera 11/7/2000 n. 70 del Consiglio comunale di Pero (e relativa istanza 17/1/2004 n. 785) con cui sarebbe stata autorizzata la progettazione esecutiva di una variante per un intervento di mitigazione ambientale mediante predisposizione di un'area a verde;

10) certificazione urbanistica 27/6/2006 del Comune di Pero, di ottemperanza alle prescrizioni del p.r.g. vigente;

11) delibera 12/12/2003 n. 3 del Direttore Investimenti di R.F.I. s.p.a. e successiva nota 19/12/2005 prot. RFI/DIN/PIR189, con cui R.F.I. s.p.a. ha autorizzato l'avvio della procedura di partecipazione dei proprietari interessati al procedimento espropriativo.

Visto il ricorso, notificato il 16 e depositato il 31 maggio 2007;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Alta Velocità Torino-Milano, di TAV - Treno Alta Velocità s.p.a., del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del Comune di Pero;

Visto il ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 13 novembre 2009;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Maggioni, l'avv. Bembo, l'avv. Bardelloni e l'avv. Cerami;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, comproprietari di terreni agricoli siti nel comune di Pero, identificati in catasto al foglio 1, mappale 393 (proprietà di Maria, Aristide e Rachele Ferrario, poi frazionato nei mappali 536-537-538-539) e mappale 388 (proprietà di Natale, Giovanni e Domenico Gilardi, poi frazionato nei mappali 532, 533, 534, 535), hanno impugnato col ricorso in esame tutti gli atti indicati in

epigrafe, preordinati all'acquisizione di detti terreni per la realizzazione di un'area attrezzata a verde, in funzione di mitigazione ambientale, nell'ambito della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Torino (subtratta Novara-Milano).

2. Premesso che i soli sigg. Maria e Aristide Ferrario avrebbero ricevuto l'avviso di occupazione d'urgenza dei terreni, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- 1. inesistenza dell'avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, in quanto privo di sottoscrizione;
- 2. inesistenza del decreto di occupazione d'urgenza, in quanto privo di sottoscrizione;
- 3. omessa notifica ad alcuni dei ricorrenti dell'avviso prescritto dall'art. 22-*bis*, comma quarto, t.u. espropri (d.p.r. 327/01), con conseguente nullità degli atti susseguenti; incostituzionalità dell'art. 3 del t.u. nella parte in cui consente la notifica degli atti della procedura espropriativa ai proprietari iscritti in catasto, anziché ai proprietari effettivi;
- 4.1. decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto, non essendo i terreni dei ricorrenti inclusi nel progetto approvato con delibera RFI n. 55/04, il vincolo apposto nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000 (chiusasi col verbale 18 ottobre 2000) sarebbe divenuto inefficace per decorso del quinquennio;
- 4.2. mancata trasposizione del vincolo nel p.r.g. del Comune di Pero, ove i terreni risultano ancora classificati parte in zona a verde

privato, parte in zona agricola di assetto agrosistemico;

- 4.3. mancato recepimento del vincolo espropriativo, ex art. 19 t.u. espropri, non avendo il Comune di Pero mai adottato una variante di piano regolatore che recepisce la previsione di una zona di mitigazione ambientale sulle aree dei ricorrenti;

- 4.4. inesistenza dei presupposti per l'occupazione d'urgenza, in quanto l'acquisizione di aree deputate alla trasformazione in parchi pubblici sarebbe completamente avulsa dalla natura dell'opera realizzata dall'Autorità espropriante (linea ferroviaria) e quindi mancherebbe il requisito dell'urgenza ex art. 22-*bis* del t.u. espropri;

- 5. eccesso di potere, sviamento, illogicità: l'ubicazione dei terreni, situati a 350 metri dalla strada ferrata, renderebbe "privo di senso e di utilità" il progetto di mitigazione ambientale (che coinvolge anche un tratto di viabilità, appezzamenti a verde privato e pertinenze di fabbricati abitativi), tanto più che la zona è prevalentemente industriale, mentre il verde privato si addice alle zone residenziali.

3. Il Ministero dei trasporti si è costituito in giudizio con atto di mera forma. Si sono costituiti, ed hanno controdedotto, il Consorzio CAV To-Mi, la Società TAV, il Comune di Pero.

4. Adito con regolamento di competenza, il Consiglio di Stato ha statuito che la controversia rientra nella competenza territoriale del TAR Lombardia (decisione 27.2.2008 n. 724): ciò sul rilievo che, sebbene tra quelli impugnati siano indicati anche atti di carattere generale (relativi alla realizzazione dell'intero sistema dell'Alta

Velocità) e provvedimenti di carattere ultra regionale (riguardanti opere localizzate nel territorio di più regioni), i motivi di ricorso investono esclusivamente atti della procedura espropriativa che, incidendo sui beni dei ricorrenti, hanno effetti territorialmente limitati, circoscritti cioè al luogo in cui si trovano gli immobili da espropriare.

5. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. i ricorrenti, premesso che il 28 luglio 2009 il Consorzio era entrato senza preavviso e senza titolo nelle aree di cui ai mappali 532, 535, 536 e 539, utilizzate a scopo agricolo, chiedevano al TAR di ordinare al Consorzio la cessazione immediata “di ogni azione di molestia-turbativa del possesso dei resistenti sui terreni” identificati come sopra. Con decreto presidenziale 13.11.2009 n. 1289 l’istanza cautelare provvisoria insita nel ricorso ex art. 603 c.p.c. veniva respinta.

6. Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue

La Società TAV ed il Comune di Pero hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di procura, in quanto: a) la procura in calce al ricorso introduttivo è stata conferita dai ricorrenti limitatamente ad un (non meglio precisato) “tentativo di conciliazione”; b) il ricorso ex art. 703 c.p.c., contenente tra l’altro motivi nuovi di impugnazione, è del tutto privo di procura.

L’eccezione relativa al punto a) va respinta. Nonostante il riferimento anomalo al “tentativo di conciliazione”, la procura (intestata “procura alle liti”) richiama l’art. 84 del codice di procedura

civile, conferendo al difensore tutti i poteri ivi previsti, cioè il potere di compiere “in giudizio” tutti gli “atti del processo” che non sono espressamente riservati alla parte. Il che, unitamente alla collocazione della procura in calce al ricorso, su foglio materialmente unito al testo, è quanto basta ai fini del collegamento tra ricorso introduttivo e relativo mandato.

L'eccezione relativa al punto b) va invece accolta. Il ricorso ex art. 703 c.p.c. non risulta infatti proposto sulla base di un mandato ad hoc, tanto più necessario in rapporto alla inidoneità della procura originaria ad estendersi oltre l'impugnativa degli atti espropriativi. E ciò a prescindere da ogni altra considerazione sull'esperibilità del rimedio *de quo* nel giudizio amministrativo, nonché sulla tardività dei motivi di impugnazione dedotti *ex novo* (qual è il motivo attinente alla mancata fissazione dei termini di inizio e fine lavori nella dichiarazione di pubblica utilità).

7. Il Comune di Pero ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto collettivamente a tutela di posizioni diversificate. Dall'esame di questa eccezione si può prescindere in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Per una migliore comprensione della vicenda va precisato che: TAV s.p.a. (Treno Alta Velocità) è concessionaria di F.S. (Ferrovie Stato), oggi R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana), ex art. 2, lett. h), legge 17.5.1985 n. 210; Fiat s.p.a. è general contractor di TAV s.p.a.; il Consorzio CAV To.Mi. è sub general contractor di Fiat s.p.a..



8. Ciò premesso, quanto al primo motivo va considerato che gli avvisi di immissione in possesso non sono “provvedimenti” in senso stretto che richiedano, a pena di invalidità, la firma autografa. Si tratta di atti con cui l'autorità procedente si limita a notificare agli interessati il decreto di occupazione d'urgenza, preavvisandoli della data in cui il medesimo verrà portato ad esecuzione con l'immissione in possesso dell'occupante.

Vale perciò il principio in base al quale l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale degli atti amministrativi nei soli casi in cui vi sia espressa previsione legislativa in tal senso, essendo di regola sufficiente l'individuabilità certa dell'Autorità emanante, in base ai dati del documento (cfr. Cost. 21.4.00 n. 117, in materia di cartella di pagamento delle imposte).

E poiché l'autografia della sottoscrizione non è requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi (cfr. Cass. I, 7.8.96 n. 7234), la firma autografa ben può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 in materia di sistemi informativi automatizzati (cfr. Cons. stato, Ad. gen. 24.2.94 n. 1438/93; sulla inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, cfr. Cass I, 24.9.97 n. 9394; sul principio che l'individuazione del funzionario può avvenire anche in base a dicitura dattilografica o a timbro apposto sull'atto, cfr. Cass. I, 17.5.84 n. 3045).

9. Queste considerazioni comportano anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, per il quale vale una ulteriore - e dirimente - constatazione: che cioè il decreto di occupazione d'urgenza, ancorché privo di firma nelle copie notificate, risulta munito di firma autografa nella copia dell'originale prodotta in giudizio da TAV.

10. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che decreto di occupazione e avviso di immissione in possesso sono stati notificati unicamente ai signori Maria e Aristide Ferrario (proprietari del mappale 393), mentre nulla avrebbero ricevuto i signori Rachele Ferrario, Natale, Giovanni e Domenico Gilardi, proprietari del mappale 388, loro pervenuto per successione mortis causa rispettivamente del padre Andrea Ferrario (quanto alla signora Rachele Ferrario) e della madre Beatrice Ferrario (quanto ai fratelli Gilardi).

Osserva il Collegio che, a quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle controparti, gli avvisi sono stati notificati ai signori Andrea e Beatrice Ferrario (mediante consegna alla rispettiva figlia e nipote Maria), nonché alla signora Rachele Ferrario (mediante consegna al portiere).

La notifica agli intestati catastali (Andrea e Beatrice Ferrario) anziché ai proprietari effettivi è perfettamente legittima, giacché in base all'art. 3, secondo comma, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 "tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed

il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo”.

Non v'è ragione di dubitare della costituzionalità della norma, evidentemente finalizzata ad agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche, specie nei casi - come quello in esame - di procedimenti di massa che coinvolgono un numero rilevante di posizioni.

Di ciò i proprietari effettivi non hanno motivo di dolersi, essendo a loro carico l'onere di curare che le volture catastali vengano regolarmente ed effettivamente eseguite.

11. Con il quarto motivo - articolato in una pluralità di censure - i ricorrenti assumono (punto 4.1) che il vincolo preordinato all'esproprio (apposto nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000, chiusa con verbale 18.10.2000) sarebbe decaduto; ciò in quanto la delibera 31 marzo 2004 n. 55 di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.), recante approvazione del progetto esecutivo della sub-tratta Novara Milano e interventi connessi, non includerebbe i mappali dei ricorrenti tra le aree interessate alla realizzazione dell'opera; mentre la dichiarazione di pubblica utilità insita nell'approvazione del progetto esecutivo relativo alla variante ambientale in comune di Pero (delibera R.F.I. 31 marzo 2006 n. 170) è posteriore al decorso del quinquennio (di efficacia del vincolo).

La censura è infondata.

Con deliberazione di giunta regionale 7 luglio 2000 n. VII/253 la Regione Lombardia, nell'ambito del procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale, aveva prescritto, ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-Regione, che venisse "acquisita, attrezzata a verde e ceduta al Comune l'ulteriore area indicata nella tavola allegata 4.7/3 con la finalità di permettere un ulteriore ampliamento dell'area a verde prevista sul sedime dello stesso campo base al termine dei lavori".

Con deliberazione consiliare 11 luglio 2000 n. 69 il Comune di Pero, recepito il progetto di mitigazione ambientale, dava atto della conseguente modificazione del P.R.G. "in conformità al menzionato progetto ed agli elaborati integrativi e modificativi" ed approvava lo schema di accordo "per l'attuazione degli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale delle opere relative alla realizzazione della linea ad alta capacità Milano-Torino ..."; accordo poi sottoscritto in data 14 luglio 2000. Sulla base di detta delibera il Sindaco di Pero, con atto depositato nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000, esprimeva l'assenso del Comune, ai fini urbanistici, al progetto dell'opera.

La conferenza di servizi del 14 luglio 2000, indetta per la valutazione e l'approvazione del progetto relativo alla sub-tratta Torino-Milano, dava atto (pag. 11) della delibera regionale e dell'assenso del Comune di Pero: di qui l'insorgere del vincolo espropriativo, apposto su una superficie (179.000 mq) comprendente anche le aree dei ricorrenti

(mappali 388 e 393, ex mapp. 20).

Nel procedimento successivamente avviato per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il Comune di Pero presentava un'osservazione (cfr. nota 17.1.04, prot. 785), segnalando la mancanza, nel piano particellare predisposto, dei mappali previsti dal progetto di mitigazione ambientale di cui alla D.G.R. Lombardia n. VII/253 del 2000 (già recepita dalla conferenza di servizi).

R.F.I. approvava il progetto della sub-tratta Novara-Milano sulla base di una relazione istruttoria che faceva riserva di esame degli interventi richiesti dai comuni lombardi (delibera 31 marzo 2004 n. 55).

Indi, accolta l'osservazione del Comune di Pero (cfr. nota Italferr 8.4.2004, prot. n. 2288) finalizzata all'acquisizione dei mappali occorrenti "per consentire la riambientalizzazione del sito di cantiere e di un'area contigua non destinata a cantiere", RFI approvava il progetto esecutivo di variante relativo all'intervento di mitigazione (delibera 27 ottobre 2006 n. 170), dichiarando contestualmente la pubblica utilità dell'opera nei limiti dell'allegato piano particellare, comprendente il mappale n. 20 del foglio 1 (poi frazionato nei mappali 393 e 388).

12. Ora, in base all'art. 12, secondo comma, del testo unico espropri (d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327), "le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera,

qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”.

Poiché il vincolo espropriativo, finalizzato alle opere di mitigazione ambientale, deriva dalla determinazione della conferenza di servizi del 14 luglio 2000, deve ritenersi legittima la dichiarazione di pubblica utilità avvenuta con la variante integrativa di cui alla delibera n. 170/2006, nelle cui premesse è peraltro reso esplicito (pag. 2, quarto paragrafo) che essa rappresenta una “integrazione” del progetto esecutivo principale (di cui alla delibera n. 55/2004).

13. Parimenti infondate sono le ulteriori censure dedotte con il quarto motivo (punti 4.2 e 4.3), volte a denunciare il mancato recepimento del vincolo espropriativo tramite variante al piano regolatore.

Il Comune invoca al riguardo l'art. 7 della legge 15 dicembre 1990 n. 385 (disposizioni in materia di trasporti), secondo cui la conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie di valore superiore ad un miliardo di lire “comporta, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici” (terzo comma). Detto articolo, peraltro, per espresso disposto del comma 6, aveva efficacia temporale limitata al 31

dicembre 1992 (termine poi prorogato fino all'anno 1986), sicché non appare applicabile al caso in esame.

Va piuttosto rilevato, per un verso, che per le parti del progetto difformi dallo strumento urbanistico la modifica del piano regolatore risale, come accennato al punto 11, alla stessa delibera 11 luglio 2000 n. 69 - non specificamente impugnata *in parte qua* - con cui il consiglio comunale, in vista della conferenza di servizi, aveva approvato l'accordo per l'attuazione degli interventi di mitigazione ambientale; per altro verso, che, come già statuito di recente da questo Tribunale su ricorsi analoghi (cfr. sentenze n. 1 e n 2 del 2010), le previsioni di rimboschimento non appare inconciliabile con la pregressa destinazione del compendio, che è incluso - salvo una piccola porzione azzonata a verde privato - tra le "aree agricole di assetto agrosistemico".

14. Anche l'ultima censura dedotta con il quarto motivo (punto 4.4.), volta a denunciare l'insussistenza dei presupposti per l'occupazione d'urgenza, è infondata.

Ai sensi dell'art. 22-*bis*, secondo comma, del testo unico (d.p.r. n. 327/2001) il decreto di occupazione d'urgenza "può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità .... a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443": legge emanata per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, nel cui programma il CIPE ha incluso, tra i corridoi ferroviari, la

realizzazione della Trattta AV Milano-Torino (delibera 21.12.2001, n. 121/2001, allegato 2).

15. Quanto alla censura di sviamento, dedotta con il quinto motivo, che contesta la scelta progettuale e la localizzazione dell'opera, va considerato, sul piano generale, che le scelte della Pubblica Amministrazione relative alla localizzazione del tracciato ferroviario e alle modalità di realizzazione dell'opera sono espressione di ampio potere discrezionale, non sindacabile nel merito; sul piano specifico, che non appare affatto illogico, visto che nel comune di Pero è localizzato un viadotto ferroviario, un intervento di mitigazione ambientale che realizzi un'area a verde utilizzando la vegetazione in funzione protettiva, al fine di ridurre e contenere tanto l'impatto visivo quanto l'inquinamento acustico: obiettivo che il mero mantenimento delle aree allo stato agricolo non sarebbe in grado di perseguire.

Anche la tesi del sovradimensionamento dell'area, cioè di una sproporzione rispetto alle necessità di mitigazione, trova il suo limite - come già rilevato nelle richiamate sentenze nn. 1 e 2 del 2010 - nell'insindacabilità del merito dell'azione amministrativa, in assenza, com'è il caso di specie, di vizi logici; mentre la distanza dell'intervento rispetto alla linea ferroviaria non è tale da escludere lo scopo di mitigazione, considerata l'entità dell'opera pubblica da realizzare.

16. Per le considerazioni esposte il ricorso introduttivo deve essere



respinto; il ricorso ex art. 703 c.p.c. va dichiarato inammissibile. Si ravvisano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia: respinge il ricorso introduttivo; dichiara inammissibile il ricorso ex art. 703 c.p.c. Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO